



DETERMINA A CONTRARRE
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: P115 CUP I61B07000360005 - Ampliamento della autostrada A4 con la terza corsia. 2° lotto: tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli, Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex km 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon. **Nomina componente collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76).**

PREMESSO

- che con Decreto n. 342 del 02 agosto 2017, il Commissario delegato ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo del Sub lotto 1 ed a disporre, con il medesimo provvedimento, l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei relativi lavori, da espletarsi osservando le disposizioni previste dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- che con Decreto n. 355 del 27 dicembre 2017 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Pizzarotti & C. S.p.A. quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con Rizzani de Eccher S.p.A. e Sacaim S.p.A. ed in data 21 marzo 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- che con Decreto n. 399 dell'8 aprile 2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la diminuzione delle prestazioni in capo all'appaltatore relativamente alla porzione d'intervento, di lunghezza pari a circa 200 metri, posta all'estremità Ovest del Sub lotto 1 ed è stata disposta altresì l'approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'OPCM n. 3702/2008 s.m.i., degli elaborati di aggiornamento dei progetti di rilocazione delle infrastrutture interferenti. Quest'ultimo aggiornamento era peraltro già stato richiesto tra le prescrizioni del Decreto n. 342 del 02 agosto 2017 di approvazione del progetto esecutivo del Sub lotto 1;
- che in data 09 marzo 2020, attraverso l'ultimo verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi delle norme generali del Capitolato Speciale d'Appalto, sono stati consegnati tutti i lavori in oggetto;
- che l'importo netto contrattuale, è pari ad Euro 87.870.625,76, così come rimodulato a seguito della perizia di variante n. 2 approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Atti/1226 del 13 febbraio 2020;

CONSIDERATO

- che l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, presso ogni stazione appaltante;
- che la citata disposizione prevede che tale collegio sia tenuto a svolgere i compiti previsti dagli articoli 5 e 6 del citato decreto legge, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- che la disposizione stabilisce che il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli

- appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento;
- che l'art. 6, comma 2, citato dispone che i componenti del collegio possano essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine suindicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale;
 - che l'esercizio di tale funzione è di particolare rilevanza per la stazione appaltante, al fine di procedere al corretto completamento delle prestazioni contrattuali, entro i relativi termini, garantendo il rispetto del quadro economico;
 - che il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente;
 - che è opportuno, anche per esigenze di contenimento dei costi, procedere alla costituzione del menzionato collegio, in numero di tre componenti, stabilendo che sia sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, dal 31 dicembre 2021, in qualsiasi momento, su accordo tra le parti;
 - che la disposizione citata prevede, altresì, che:
 - i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
 - in mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo;
 - in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo;
 - il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto;
 - i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste;

RILEVATO

- che la natura e la complessità degli interventi comportano per la stazione appaltante l'esigenza di individuare un componente in grado di fornire risposte competenti e tempestive, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce, tra l'altro, che "salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza";
- che è essenziale, oltre ad una solida preparazione giuridica nel campo degli appalti pubblici e delle concessioni, anche una specifica conoscenza della particolare natura giuridica del Commissario Delegato, nonché delle peculiarità dei contratti di appalto ad esso relativi;
- che l'Avv. Anna Di Pasquale ha positivamente svolto l'incarico per la S.p.A. Autovie Venete, che ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 fornisce supporto tecnico, operativo e logistico al Commissario

- delegato, di consulenza giuridica relativamente rapporti tra la concessionaria ed il Commissario delegato stesso, acquisendo un'importante e specifica esperienza nell'ambito del settore degli appalti pubblici di cui il Commissario delegato è stazione appaltante e dei relativi particolari procedimenti;
- che, alla luce dell'esperienza giuridica ultradecennale maturata nel settore degli appalti pubblici, delle peculiari e specifiche conoscenze nel contesto degli appalti, della contrattualistica di lavori emergenziali e dei procedimenti di cui all'O.P.C.M. n. 3702/2008, delle competenze già acquisite in occasione di precedenti incarichi svolti per conto della S.p.A. Autovie Venete e relativi ai rapporti della stessa con il Commissario delegato, l'Avv. Anna di Pasquale, dispone dei suddetti requisiti;
 - che l'affidamento di tale incarico presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1 lett. d) del codice dei contratti che prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del medesimo, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2: incarichi di consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, atteso che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce che le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse;
 - che le Linee Guida ANAC n. 12, relative all'Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con riguardo agli incarichi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), citato, stabiliscono "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico" e che "L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante";

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto n. 17 del 21 aprile 2009 il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini dell'appalto in oggetto;

RICORDATO

- che il Decreto del Commissario delegato n. 17 dd. 21.04.2009 attribuisce al Responsabile Unico del Procedimento la delega di avviare e definire le procedure di gara per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO

- di individuare, quale componente nominato dalla stazione appaltante, l'Avv. Anna di Pasquale, quale soggetto in possesso della alta e specialistica professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico in parola, in quanto provvisto di particolare competenza nell'esecuzione degli incarichi di consulenza giuridico legale in tale ambito, oltre che per la specifica conoscenza degli appalti di cui il Commissario delegato è Stazione Appaltante e dei suoi complessi procedimenti;

- che l'individuato soggetto possiede i requisiti tecnico professionali necessari per espletare tale funzione e che saranno effettuate le verifiche di legge prima della sottoscrizione del contratto che regolerà nel dettaglio il rapporto tra le parti ed il cui schema viene conservato agli atti;
- che per la determinazione del compenso, l'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce che vada quantificato richiamando, nel caso di specie, quanto previsto dal DM n. 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*" e s.m.i.;
- che non risulta possibile individuare, in via preventiva, in modo preciso, il compenso da destinare al componente del suddetto collegio, dal momento che qualora le determinazioni del collegio consultivo tecnico abbiano la natura del lodo contrattuale, previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, si applicheranno le citate tariffe, previste per l'attività arbitrale irrituale, mentre in tutti gli altri casi si applicheranno le suddette tariffe, previste per le attività stragiudiziali;
- che l'Avv. Anna di Pasquale, nella nota assunta al prot. E/8729 del 2 ottobre 2020, applicando le tariffe professionali minime, ridotte del 23%, non prevedendo l'aumento fino ad un quarto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, e rinunciando all'applicazione delle spese generali del 15%, ha stimato nell'importo massimo di Euro 74.818,00.- (compreso di cassa previdenziale ed escluso di IVA), il compenso complessivo presuntivo per l'effettuazione di tutte le prestazioni citate che si renderanno necessarie, precisando che in caso di mancata costituzione del collegio o in mancanza di determinazioni o pareri spetterà al professionista esclusivamente un gettone unico onnicomprensivo pari ad Euro 5.000,00.-;
- che il citato importo massimo è da considerarsi presunto e non garantito, dal momento che il compenso previsto per le prestazioni riportate nei precedenti periodi, in ogni caso e per ogni singola prestazione, sarà preventivamente concordato tra la stazione appaltante e l'Avv. Anna di Pasquale, in ossequio ai criteri richiamati in epigrafe, con conseguente determinazione puntuale del medesimo da parte del Responsabile del procedimento, nei limiti del citato importo massimo, fermo restando l'applicazione di decurtazioni e decadenze previste dal relativo contratto;
- che, nella presente sede, l'importo massimo complessivo citato è valutato congruo in considerazione delle potenziali prestazioni previste e dei tempi di esecuzione da osservare, della complessità dell'incarico e del valore economico dello stesso;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA**

- 1) di individuare, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, l'Avv. Anna di Pasquale (c.f. DPSNNA79R64L483V), in merito al procedimento in epigrafe, quale componente del Collegio tecnico consultivo, deputato ad assolvere funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, ex art. 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020;
- 2) di affidare all'Avv. Anna di Pasquale, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, per l'appalto in oggetto, demandando alla stipula di apposito contratto la regolamentazione nel dettaglio dei rapporti tra le parti;
- 3) di definire in Euro 74.818,00.-, il compenso massimo complessivo presuntivo per l'effettuazione delle prestazioni che si renderanno necessarie (compreso CPA ed escluso IVA), fermo restando che il compenso per ogni singola prestazione sarà preventivamente concordato tra il Responsabile Unico

del Procedimento e l'Avv. Anna di Pasquale, nel rispetto dei criteri richiamati dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, e dalla nota dell'Avv. Anna di Pasquale assunta al prot. E/8729 del 2 ottobre 2020;

- 4) di dare atto che il presente decreto diventerà efficace solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione per la verifica dei prescritti requisiti;
- 5) di demandare alla U.O. procedure negoziate sotto soglia della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto si avvale il Commissario delegato, la redazione dell'apposito contratto ai sensi della lett. a), comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;
- 6) di allegare al contratto il protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari, redatto ai sensi della Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015, n. 15, i cui contenuti dovranno essere recepiti dall'Operatore Economico;
- 7) di demandare la pubblicazione degli atti relativi al presente affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 Venezia - Trieste ed il raccordo Villesse - Gorizia.
- 8) di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'R.d.A. n. 71/20 del 1° ottobre 2020 da parte dell'Unità Organizzativa Programmazione Monitoraggio Controllo Opere, del cui supporto il Commissario si avvale.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore economico che è stato indicato.

Palmanova, 2 ottobre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enrico Razzini



RUP/mz
